

BGer 1A.276/1999 vom 27. Januar 2000

Bundesgericht, 2000-01-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.276_1999

FR: TF 1A.276/1999 du 27 janvier 2000

IT: TF 1A.276/1999 del 27 gennaio 2000

Regeste

Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata, invocando semplicemente un generico e astratto pericolo di inquinamento delle prove, sarebbe carente di motivazione e lesiva quindi dell' art. 4 vCost. a) Il diritto di essere sentito di cui all' art. 29 cpv. 2 Cost. (e già desumibile dall' art. 4 vCost.) comprende tra l'altro il diritto di ricevere una decisione motivata. Una motivazione può in ogni caso esser ritenuta sufficiente quando l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle possibilità di impugnarlo. L'autorità non è tenuta a pronunciarsi su tutti gli argomenti sottoposti, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 124 II 146 consid. 2a, 124 V 180 consid. 1a, 123 I 31 consid. 2c, 122 IV 8 consid. 2c, 121 I 54 consid. 2c). b) A fondamento del contestato rifiuto di liberi colloqui, richiamato lo scambio di corrispondenza intercorso con il ricorrente, l'UFP ha addotto che il procedimento penale estero non è ancora concluso e che, vista la natura economica dei reati ascrittigli, un pericolo di inquinamento delle prove non può essere escluso; a titolo abbondanziale l'Autorità federale ha aggiunto che l'avvocato sloveno non aveva prestato giuramento dinanzi alle autorità svizzere e ch'egli non conosce le regole di deontologia elvetiche. Anche se succinti, questi motivi permettevano al ricorrente di afferrare le ragioni alla base del criticato provvedimento e di rendersi conto della sua portata, per cui una violazione del diritto di essere sentito non è ravvisabile (DTF 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). 3.-a) Il ricorrente fa valere che il rifiuto di avere colloqui liberi con i familiari e il difensore sloveno violerebbe l' art. 4 vCost. e l'art. 6 n. 3 lett. b e c CEDU. Come amministratore unico, tra le altre, di una società italiana attiva nell'ambito di trasmissioni televisive e nella realizzazione e commercializzazione di servizi giornalistici, egli, sebbene possa incontrarsi una volta alla settimana con i suoi familiari, dovrebbe poter conferire liberamente con loro al telefono: e ciò per poterli istruire sull'evasione delle pratiche societarie. Il ricorrente rileva che, all'inizio della procedura, gli era stato concesso il diritto di intrattenersi liberamente con i familiari, per cui l'asserito pericolo di inquinamento delle prove non sussisterebbe, anche perché egli è da tempo a conoscenza del procedimento penale avviato contro di lui (procedimento che riguarda fatti verificatisi nel 1994), tanto da aver sempre avuto accesso agli atti. L'UFP ha ritenuto che, per la natura economica dei reati, non si può escludere un pericolo di inquinamento delle prove. Riguardo ai colloqui con l'avvocato estero ha aggiunto, a titolo abbondanziale, che questi non ha prestato giuramento dinanzi alle autorità svizzere né conosce le regole

deontologiche elvetiche. L'UFP ha altresì richiamato le sue lettere del 3 e dell'8 dicembre 1999, nelle quali invitava il ricorrente a trasmettere una procura e un documento che certificasse la professione del difensore estero e chiedeva che il legale svizzero dichiarasse per scritto di garantire personalmente che i colloqui tra l'arrestato e il difensore straniero sarebbero avvenuti nel rispetto delle norme deontologiche in vigore nel Cantone Ticino. Nella risposta al ricorso l'UFP ha rilevato che il ricorrente non ha presentato né i documenti né la dichiarazione richiesti, e addotto che egli non aveva spiegato come l'intervento del legale estero potesse migliorare la sua difesa nell'ambito del procedimento svizzero e in quello estero. In replica il ricorrente, richiamando il se greto professionale, ha precisato che non intende indicare all'UFP in che modo i colloqui con il legale sloveno potrebbero migliorare la sua difesa nel quadro del procedimento di estradizione e di quello penale estero. b) Il Tribunale federale ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla restrizione del diritto dell'imputato a comunicare liberamente con il proprio difensore estero, giungendo a soluzioni diverse qualora l'intervento del legale fosse chiesto per la procedura d'extradizione o per il procedimento penale estero. Ha ritenuto che, di massima, non è necessario consultare un avvocato straniero per i bisogni della procedura di estradizione, se l'interessato è difeso da un legale svizzero; in applicazione dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU ha stabilito per contro che, nell'ambito di un procedimento penale estero, a un difensore straniero può essere negata l'autorizzazione di visitare senza sorveglianza il suo mandante incarcerato in Svizzera soltanto qualora sussista un pericolo concreto che egli possa abusare della sua posizione di fiducia (DTF 121 I 164 ; sentenze inedite del 16 marzo 1995 in re B., riassunta parzialmente in DTF 121 I 164 consid. 2 c pag. 170, e del 2 agosto 1993 in re R., note all'UFP). aa) In quanto la necessità di consultare l'avvocato estero si riferisca ai bisogni della procedura di estradizione, è quindi dubbio che la censura sia fondata. Il ricorrente si prevale infatti invano dell'art. 6 n. 3 lett. b e CEDU, ritenuto che questa norma non è, di massima, applicabile alla procedura amministrativa dell'assistenza giudiziaria internazionale, segnatamente dell' estradizione, visto che non si tratta di un'accusa in materia penale (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 285 e riferimenti, 120 Ib 112 consid. 4 pag. 119; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 401, pag. 255; cfr. anche n. 690 pag. 452). Il ricorrente può invero far valere una violazione del diritto di essere sentito, già menzionato, che garantisce segnatamente, come l'invocata norma convenzionale (DTF 121 I 164 consid. 2c), il diritto dell'accusato a comunicare liberamente con il difensore (DTF 111 Ia 341 consid. 3a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 556 seg.). Ora, per quanto concerne la procedura di estradizione, il ricorrente può avvalersi del patrocinio di un avvocato svizzero, con cui ha la facoltà di comunicare liberamente e al quale l'avvocato estero può trasmettere senza restrizioni tutte le informazioni utili che gli permettano di opporvisi (sentenze citate). Certo, sono senz'altro immaginabili ipotesi in cui un contatto diretto tra l'imputato e tutti i suoi difensori potrebbe essere utile o addirittura necessario anche nella procedura di estradizione. Tuttavia, in concreto, non si vede, né il ricorrente spiega perché un contatto diretto con l'avvocato sloveno potrebbe migliorare la sua difesa in Svizzera; la questione non dev' essere esaminata oltre. bb) Il ricorrente invoca anche il diritto, desumibile dall' art. 6 n. 3 CEDU , di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (lett. b) e di avere l'assistenza di un difensore di propria scelta (lett. c). Nel reclamo egli precisa che ciò sarebbe necessario per definire i fatti imputatigli nonché per discutere la sua posizione processuale e ogni altra questione connessa al suo patrocinio nel procedimento sloveno;

nella replica, richiamando il segreto professionale del difensore, sottolinea di non voler indicare in che modo l'incontro potrebbe migliorare la sua difesa. Così invocato, l' art. 6 CEDU risulta applicabile, nella misura in cui concerne il procedimento penale estero, visto che la Convenzione è stata ratificata ed è entrata in vigore per la Slovenia il 28 giugno 1994. Il diritto di comunicare liberamente con il proprio avvocato è garantito del resto dall'art. 32 cpv. 2 seconda frase Cost. (e in precedenza dall' art. 4 vCost.), secondo cui all'imputato dev'essere data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano (messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 175, ad art. 28). Esso è pure sancito dall' art. 14 n. 3 lett. b Patto ONU II , ratificato anche dalla Slovenia, che non va comunque oltre le garanzie dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU (DTF 122 I 109 consid. 3a; sentenza inedita dell'11 settembre 1996 in re K., consid. 2a) ed è coperto dalle garanzie di un equo processo desumibili dall' art. 29 cpv. 1 Cost. (FF 1997 I 169/170, ad art. 25). Il diritto dell'accusato di poter comunicare liberamente con il difensore al fine di preparare la sua difesa dev'essere accordato, di massima, dall'inizio della procedura d'istruzione. Esso dev'essere garantito, in principio, indipendentemente dal luogo di residenza o di detenzione dell'interessato e, pertanto, anche quando egli si trova detenuto in un altro Stato, nell'attesa di una decisione relativa alla sua estradizione (sentenza inedita del 16 marzo 1995 in re B.). Il menzionato diritto non è tuttavia assoluto e può essere oggetto delle restrizioni previste dalla legge, volte a proteggere l'interesse pubblico e purché sia rispettato il principio della proporzionalità. Siffatte restrizioni hanno comunque sempre un carattere eccezionale e si giustificano soltanto in presenza di circostanze straordinarie, in particolare quando sussista un concreto pericolo di collusione (DTF 121 I 164 consid. 2c pag. 168 e pag. 169 in fondo; Mark. E. Villiger, op. cit. , n. 514 - 525 ad art. 6, pag. 327 segg. ; Arthur Haefliger/ Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., Berna 1999, pag. 219 in alto, 223 seg. e 228). Nella fattispecie l'UFP ha addotto che, vista la natura economica dei reati ascritti al ricorrente, un pericolo di inquinamento delle prove non può essere escluso. Come si è visto, nell'ambito di un procedimento penale a un difensore estero può essere negata l'autorizzazione per visitare senza sorveglianza il suo mandante incarcerato in Svizzera soltanto quando sussista un pericolo concreto, e non meramente astratto, ch'egli possa abusare della sua posizione di fiducia (DTF 121 I 164 con numerosi rinvii alla prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 6 n. 3 lett. c CEDU; anche la sussistenza di un rischio di collusione in generale - nella fattispecie segnatamente riguardo ai familiari del ricorrente - deve fondarsi su indizi concreti e non solo teorici, DTF 123 I 31 consid. 3c, 117 Ia 257 consid. 4c). Ora, le Autorità svizzere non sono in grado di valutare i rischi di inquinamento delle prove o di collusione in un caso concreto, poiché non sono a conoscenza di tutti gli elementi dell'istruzione penale. Come il Tribunale federale ha già stabilito nella citata sentenza del 16 marzo 1995, l'UFP non può rilasciare un'autorizzazione a un avvocato estero per visitare una persona detenuta ai fini estradizionali senza contattare prima l'Autorità richiedente su questo punto. Ciò s'impone a maggior ragione nel presente caso, dal momento che i fatti rimproverati al ricorrente risalgono al 1994 e ch' egli sostiene di aver avuto libero accesso agli atti del procedimento penale estero. L'UFP dovrà emanare una nuova decisione sulle richieste autorizzazioni, dopo aver interpellato le Autorità dello Stato richiedente sull'eventuale esistenza effettiva di concreti motivi che potrebbero opporsi a tali colloqui. Le Autorità svizzere non hanno alcun rapporto istituzionale con gli avvocati all'estero né conoscono i titoli di coloro che si presentano come avvocati e i legami che potrebbero avere con una persona detenuta in vista d'extradizione. La richiesta dell'UFP al

ricorrente di produrre una procura e un documento attestante la qualifica di avvocato del difensore straniero era quindi giustificata.

E. 4

Il gravame dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata. L'UFP è invitato a emanare una nuova decisione, nel senso dei considerandi. Al ricorrente, che si è avvalso del patrocinio di un legale, spettano ripetibili della sede federale, a carico dell'UFP (art. 159 cpv. 1 OG). Non si riscuote tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.